

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza plenaria, 23 febbraio 1979, n. 7.

(Annulla in parte T.A.R. Sicilia, 31 marzo 1978, n. 132).

Gli organi temporanei abilitati a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale non hanno legittimazione alla lite poiché privi, per la loro posizione di neutralità, di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti e delle loro operazioni.

DIRITTO 1. – L'eccezione di inammissibilità dell'appello – dedotta dal sig. ... e dai suoi litisconsorti con riferimento al profilo della omessa notificazione di tale gravame all'ufficio elettorale centrale (*rectius*: adunanza dei presidenti delle Sezioni) che, ai sensi dell'art. 47 del T.U. delle leggi regionali siciliane 20 agosto 1960 n. 33 ha posto in essere l'atto di proclamazione degli eletti, impugnato in prime cure – è sfornita di pregio.

Indipendentemente dal rilievo che l'omissione dell'indicato adempimento potrebbe comportare, in ipotesi, la necessità di integrare il contraddittorio e non un vizio insanabile dell'atto introduttivo della presente fase processuale giova osservare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio (V Sez., 27 agosto 1971 n. 745) – dal quale non vi è ragione per discostarsi – nei giudizi elettorali la individuazione della Pubblica amministrazione, cui spetta la qualifica di parte necessaria della lite, deve essere compiuta, tenuto conto delle peculiarità del procedimento per la formazione democratica dei consigli degli enti territoriali, non in base al criterio della imputazione formale dell'atto di proclamazione degli eletti, ma esclusivamente in base al criterio della imputazione sostanziale degli effetti, cioè dei risultati della consultazione popolare. Parte indefettibile di detti giudizi è, quindi, l'ente pubblico (Regione, Provincia, Comune) che si appropria delle scelte derivanti dall'attività giurisdizionale in ordine alla persistenza o meno e alla eventuale rettifica delle scelte medesime.

Non hanno, invece, alcuna legittimazione alla lite perché privi, per la loro posizione di neutralità, di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti e delle loro operazioni, gli organi temporanei abilitati a dichiarare, con efficacia costitutiva, i risultati finali del procedimento elettorale (Sezione unica o adunanza dei presidenti delle Sezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; Ufficio centrale negli altri Comuni; artt. 20, 66, 67, 71 e 73 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570.

Omissis.